Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Martedì, 27 aprile** | **Numero 99**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì 5 maggio 1920, alle ore 16.

Ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano — 2ª zona (N. 57);

2. Approvazione del piano regolatore di Voltri (N. 53);

3. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 15 febbraio 1903, n. 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro (N. 54);

4. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (N. 73);

5. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 723, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della R. marina (N. 72);

6. Conversione in legge del Regio decreto in data 23 ottobre 1919, n. 2014, che modifica l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco e di comando a quello di direzione di macchina e direzione, sottodirezione o vicedirezione delle costruzioni navali (N. 44);

7. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti [illegible] radicale (N. 27).

Il presidente
T. TITTONI.

Errata-corrige.

Nel Regio decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari, pubblicato nel n. 297 della *Gazzetta ufficiale* di detto anno, al secondo comma dell'art. 2, è stato erroneamente stampato: « L'assegno di cui al n. 2 dell'art. 1 è cedibile secondo *le norme del testo unico 22 novembre 1908, n. 693* », invece di « *della legge 30 giugno 1908, n. 335* », com'è indicato nel testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 476 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1901;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 6 del R. decreto-legge 12 ottobre 1919, numero 1901, è sostituito il testo seguente:

Art. 6 — L'art. 21 è modificato come segue:

« I consiglieri di appello incaricati delle istruzioni penali e della presidenza di sezioni nei tribunali, di regola, devono essere meno anziani del presidente del tribunale ».

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 477 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 dicembre 1917, n. 2046, 3 gennaio 1918, n. 12, 11 agosto 1918, n. 1076, 27 marzo 1919, n. 370, 24 aprile 1919, n 618, i RR. decreti 15 agosto 1919, n 1514, 15 agosto 1919, n. 1440 e 4 gennaio 1920, n. 1;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1921 cessano di avere vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili; ed egualmente quelle per le case di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a L. 6000;

2° simili, nei Comuni aventi popolazione di oltre 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a L. 4000;

3° simili, nei Comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a L. 2400;

4° simili, negli altri Comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione superiore a L. 1800;

5° simili, nei Comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione;

6° simili, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale, se gli inquilini:

a) siano o debbano essere iscritti nei ruoli dei sovraprofitti di guerra o della imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra per una somma imponibile non inferiore a L. 100,000;

b) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione, denunziato o accertato agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio, o un reddito netto non inferiore a L. 50,000 accertato agli effetti della imposta sulla ricchezza mobile, della imposta complementare stabilita col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, o della tassa di famiglia, computandosi in cumulo i patrimoni e i redditi dell'inquilino con quelli del coniuge, degli ascendenti e discendenti coabitanti col medesimo;

c) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo Comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o da suoi ascendenti o discendenti, e rispettive famiglie.

Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di studi o uffici a professionisti che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati.

Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, salva l'eccezione appresso stabilita, il locatore può chiedere, con decorrenza dal 1° novembre 1920, un aumento di pigione non superiore al quaranta per cento di quella corrisposta in forza del contratto preesistente.

Per le locazioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'aumento di pigione non superiore al trenta per cento può essere richiesto solamente dal 1° luglio 1921.

Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1° luglio 1922 i contratti di locazione di appartamenti o case per uso di abitazione non contemplati nell'art. 1, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma; contratti con pigione annua superiore a L. 3000;

2° nei Comuni aventi popolazione da 200.000 abitanti in più, con pigione superiore a L. 2400;

3° nei Comuni aventi popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti con pigione annua superiore a L. 1200;

4° negli altri Comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti con pigione annua superiore a L. 900.

Art. 4.

Nei casi indicati nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento non superiore al 25 per cento sulla pigione anteriore, con decorrenza dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921 e al 35 per cento sulla stessa pigione, dal 1° luglio successivo per l'ulteriore periodo della proroga.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche ai contratti di locazione, non contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a L. 1500;

2° simili, nei Comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione annua superiore a L. 1000;

3° simili, nei Comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a L. 600;

4° simili, negli altri Comuni aventi popolazione superiore a cinquemila abitanti, con pigione annua superiore a L. 450.

Gli aumenti di pigione che per queste categorie il locatore può chiedere, non possono eccedere il 15 per cento per il periodo dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921 e il 25 per cento per il periodo successivo dal 1° luglio 1921 fino al termine della proroga.

Art. 6.

Per i contratti di locazione di abitazioni con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1° luglio 1923.

Il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al dieci per cento sulla pigione anteriore a decorrere dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921 e al venti per cento sulla stessa pigione dal 1° luglio successivo per l'ulteriore periodo della proroga.

Art. 7.

Le date del 30 giugno 1921, 1922 e 1923, stabilite per la proroga delle locazioni negli articoli che precedono, si intendono sostituite, per i Comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, o anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti.

Art. 8.

Le disposizioni precedenti si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza qualora questa si verifichi

prima dei termini di proroga rispettivamente stabiliti dalle disposizioni medesime.

Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio, o studio, o di abitazione, si intende prevalente l'uso di abitazione.

Art. 9.

Le città di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta, le città balneari e gli altri Comuni nei quali è applicata la legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno, sono classificati, per l'applicazione degli articoli 1 a 6, come aventi popolazione da 100,000 a 200.000 abitanti.

I Comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, all'effetto della misura delle pigioni, sono classificati, qualunque ne sia la popolazione, nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, i prefetti devono compilare l'elenco dei Comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive Provincie, dandone immediata comunicazione alle Amministrazioni comunali interessate. I Comuni possono proporre reclamo, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al ministro dell'interno, che decide inappellabilmente.

Art. 10.

L'inquilino che non voglia giovarsi della proroga, dovrà, a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel termine consuetudinario, se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio, se questo non corrisponde ad una data consuetudinaria.

Art. 11.

Il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che dimostri di avere necessità di occupare la casa per abitazione propria, o concorrano speciali e gravi circostanze, le quali giustifichino l'opposizione. Tra queste vanno annoverate i mutamenti nelle condizioni del locatore in riguardo alla costituzione della sua famiglia, alla attività professionale, al luogo del lavoro, o alle peggiorate sue condizioni economiche.

Art. 12.

Il locatore che creda di aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 10.

Ove entro dieci giorni, l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio davanti il pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato.

Art. 13.

Dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, le Commissioni arbitrali istituite con l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, cessano di esercitare le funzioni ad esse conferite dal predetto decreto e dal successivo decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, o da ogni altra disposizione finora vigente, rimanendo ferma la loro competenza soltanto per la decisione delle controversie pendenti.

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai subaffitti ed affitti di appartamenti o camere mobiliate, subordinatamente, però, quanto ai subaffitti, al contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore.

Art. 15.

Gli inquilini smobilitati che godono dei vantaggi loro conferiti dal R. decreto del 15 agosto 1919, n. 1440, potranno, se le loro famiglie hanno percepito il sussidio governativo, scegliere fra l'abbuono delle quote di affitto non corrisposte durante il servizio militare, rinunziando alle misure di favore stabilite dall'art. 5 del su citato decreto, ovvero il mantenimento di queste misure di favore, con l'obbligo di pagare le quote arretrate di affitto.

Art. 16.

Se una Amministrazione comunale concede permessi di sopraelevazione di case abitate da inquilini i quali godono del diritto di proroga sancito dai precedenti e dal presente decreto, può contemporaneamente, qualora riconosca l'esistenza di un interesse prevalente della collettività a nuove costruzioni, abbreviare i termini della proroga di quelle locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori. Deve però sempre essere lasciato un periodo minimo di sei mesi dalla data della concessione del permesso.

Simile facoltà compete al Comune anche quando i locali da liberare siano destinati ad uso di alberghi; salvo provvedere, se ne sia riconosciuta la pubblica utilità, a trasferire il vincolo della destinazione ad uso di albergo dall'edificio attualmente occupato ad altro nuovo appositamente costruito, il quale offra ai forestieri analoghe comodità.

Art. 17.

La proroga obbligatoria stabilita nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per l'affitto dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, cessa di aver vigore col 31 ottobre 1920 o con la scadenza consuetudinaria di tali contratti posteriore a questa data, o anche anteriore se cade nei mesi di settembre o ottobre.

Alla stessa data del 31 ottobre 1920 cessa la facoltà consentita dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, ai conduttori di locali per esercizio di albergo e loro dipendenze, di pagare il 50 per cento delle pigioni correnti, iniziandosi dalla data medesima il quinquennio loro assegnato per il soddisfacimento delle rate di affitto non pagate.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, relative agli edifici destinati ad uso di albergo.

Art. 18.

Durante i rispettivi periodi delle proroghe stabilite dal presente decreto, si applicano alle locazioni prorogate le disposizioni vincolative vigenti in materia di affitti e pigioni in quanto non siano modificate dagli articoli precedenti.

Gli aumenti di pigione consentiti dai precedenti decreti si intendono sostituiti, per quanto ne riguarda la misura e la decorrenza, da quelli autorizzati con le presenti disposizioni.

Le disposizioni del presente decreto non riguardano le case dichiarate abitabili dopo il 23 marzo 1919, le quali restano libere da ogni vincolo di proroga o di limitazione di pigione.

Art. 19.

I commissari del Governo per le abitazioni, istituiti col R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, continuano, fino a nuova disposizione, ad esercitare le attribuzioni del loro ufficio limitatamente alle categorie di alloggi che rimarranno gradatamente soggette a vincoli in conformità e in esecuzione del presente decreto, in quanto le dette attribuzioni non siano incompatibili col medesimo.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo cinque giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 481 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto con il ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a somministrare al tesoro un mutuo di L. 8.800.000, estinguibile in 50 anni, per fornire all'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma i mezzi necessari per provvedere, fino alla concorrenza di tale somma, all'estinzione delle passività, nonchè alle necessità di cassa di cui alla accennata tabella *A*.

Le annualità per l'estinzione del mutuo suddetto, comprensive dell'ammortamento e degli interessi, al saggio del 4 0/0, saranno pagate dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti. L'Istituto rimborserà al tesoro le annualità suddette, limitatamente all'ammortamento e alla quota d'indennità a suo carico corrispondente ai 7/8 degli interessi stessi.

Art. 2.

A partire dal 18 gennaio 1920, l'annuo assegno di L. 1.500.000 previsto dall'art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286, per provvedere alle eventuali deficenze della gestione ospitaliera a carico del tesoro dello Stato potrà essere elevato fino alla concorrenza di L. 4.500.000.

Inoltre quando il numero annuo delle degenze, dal 1920 in poi, presenti aumento su quelle accertate dal conto consuntivo dell'esercizio 1906, e sempre quando la gestione dell'Ente si chiuda in disavanzo, il tesoro dello Stato dovrà corrispondere all'Istituto, oltre gli altri assegni e contributi già dovuti in virtù di questa e delle precedenti leggi, ed entro il limite del disavanzo stesso, un maggior concorso da computarsi in ragione non superiore a lire sei e centesimi cinquanta per ciascuna degenza in più verificatasi, non tenendosi conto delle frazioni d'aumento inferiori a cento degenze.

Art. 3.

Per provvedere ai maggiori oneri dipendenti dai miglioramenti economici da concedersi al personale di assistenza e di economato del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, e da altri provvedimenti di carattere generale a favore del personale ospedaliero, e sempre quando la gestione del Pio Istituto si chiuda in disavanzo, sarà corrisposto all'Istituto medesimo, a carico dello Stato, oltre gli aumenti di contributi disposti col precedente articolo, un terzo concorso straordinario a pareggio di bilancio, fino alla concorrenza di L. 3.200.000.

Le erogazioni dipendenti dagli oneri anzidetti dovranno essere autorizzate dal Ministero del tesoro, previo parere della Commissione di tutela del Pio Istituto.

Art. 4.

All'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110, è sostituito il seguente:

« La determinazione della diaria per la cura degli infermi poveri non romani sarà fatta nel mese di gennaio di ciascun anno, in base agli elementi costitutivi della diaria stessa accertati nell'anno precedente; tale determinazione dovrà essere approvata dalla Commissione di tutela.

Il debito risultante a carico dei Comuni, giusta l'art. 3 della legge 31 maggio 1900, n. 211, sarà riscosso in base ai ruoli vistati dal Ministero dell'interno in fine di ciascun esercizio finanziario.

Art. 5.

I capoversi II e IV dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, non sono applicabili ai consiglieri di Stato e ai consiglieri della Corte dei conti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 febbraio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Floridia (Siracusa).

SIRE!

In seguito alle dimissioni, rassegnate da diciannove consiglieri del comune di Floridia su trenta assegnati per legge, il Consiglio comunale, ridotto ad undici membri, incapaci ed invisi alla popolazione, non è in grado di funzionare, tanto che il prefetto ha dovuto inviare colà un commissario, anche per comporre gli aspri dissensi sorti da tempo nel seno dell'Amministrazione.

Già ha avuto luogo una pubblica dimostrazione contro gli amministratori, allo scopo di ottenere con lo scioglimento del Consiglio la cessazione del lamentato abbandono dei pubblici servizi. E poichè la situazione minaccia ogni giorno più di aggravarsi mentre allo stato delle cose non è possibile la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, prevalentemente per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Floridia, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ragioniere Gaetano Pupillo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 12 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Maschito (Potenza).*

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione comunale di Maschito funziona in modo irregolare.

Già nello scorso ottobre il prefetto, in seguito alle dimissioni del sindaco e di undici sui venti consiglieri assegnati al Comune, aveva dovuto inviare sul luogo un suo commissario per assicurare il funzionamento dei pubblici servizi.

Successivamente la gestione della civica azienda venne riconsegnata alla rappresentanza elettiva; ma gravi disordini verificatisi nel servizio degli approvvigionamenti e pei quali il sindaco e due assessori vennero denunciati all'autorità giudiziaria, ed accuse di abusi e di partigianeria diffuse contro gli amministratori, determinarono tra la popolazione un preoccupante malcontento con minaccia di perturbamento della pubblica quiete, tanto che il prefetto, ad evitare manifestazioni che avrebbero potuto assumere carattere violento e pericoloso, fu costretto ad inviare sul luogo un funzionario di pubblica sicurezza.

Non potendosi contare su una pacificazione degli animi, finchè rimanga alla direzione del Comune la rappresentanza elettiva, contro la quale l'ostilità della cittadinanza va ogni giorno più accentuandosi, non ostante i provvedimenti adottati dalla autorità politica locale per regolarizzare il servizio degli approvvigionamenti, precipuamente per ragioni di ordine pubblico appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio e la conseguente nomina di un commissario straordinario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, in adunanza 9 febbraio 1920, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Maschito, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Luigi Terlizzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tolve (Potenza).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Tolve, per dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri e per la morte di altri quattro, è ridotto a due soli componenti.

In tale situazione non essendo l'Amministrazione più in grado di funzionare si rende necessario lo scioglimento del Consiglio, per affidare la gestione della civica azienda ad un commissario Regio.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tolve, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Giovanni Cafiero è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1333, che autorizzava a bandire un concorso per titoli a 150 posti di volontario nell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse stabilendo le norme relative;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1919 col quale fu bandito il concorso stesso;

Visti i verbali della Commissione centrale di scrutinio istituita coi decreti Ministeriali 19 agosto 1919 e 10 gennaio 1920 e riconosciuta la regolarità della procedura seguita:

Determina:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del suddetto concorso:

Mortati dott. Costantino di Tommaso, punti riportati 23 su 30 — Viati dott. Eriberto di Antonino, id. 22,58 id. — Nardella dott. Gaetano fu Antonio, id. 22,38 id — Macciotta dott. Antonio di Aniello, id. 22,22 id. — Longi dott. Francesco fu Pietro, id. 22,19 id. — Cuccia dott. Francesco Paolo di Giuseppe, id. 21,39 id. — Bigatello dott. Cesare di Achille, id. 21,18 id. — Lanza dott. Salvatore di Nicola, id. 21,08 id. — Acconcia dott. Carmine di Francesco Antonio, id. 21,04 id.

Guida dott. Gaetano di Nicola, punti 20,89 su 30 — Rossi dott. Venerando di Giuseppe, id. 20,89 id. — Latronco dott. Domenico di Luigi, id. 20,81 id. — Di Benedetto dott. Attilio fu Sabino, id. 20,75 id. — Cernigliaro dott. Salvatore fu Francesco, id. 20,75 id. — Marsala dott. Giovanni fu Gaetano, id. 20,74 id. — Monteforte dott. Ernesto di Giuseppe, id. 20,72 id. — Adinolfi dottor Bartolomeo di Alfonso, id. 20,71 id. — Bontempi dott. Luigi di Fortunato, id. 20,58 id. — Cappuccio dott. Enrico di Emanuele, id. 26,36 id. — Gozzi dott. Leandro di Luigi, id. 20,36 id. — Piacquadio dott. Antonio di Raffaele, id. 20,30 id.

Finazzi dott. Arturo di Isidoro, punti 20,30 su 30 — Venturelli dott. Angelo fu Sebastiano, id. 20,29 id. — Mottola dott. Antonio fu Paolo, id 20,26 id. — Maresca dott. Benedetto di Gaetano, id. 20,25 id. — Ventura dott. Nicolò di Carmelo, id. 20,21 id. — D'Avino dott. Giuseppe di Giov. Battista, id. 20,19 id. — Montemagno dott. Giuseppe di Tommaso, id. 20,17 id. — Mariani dottor Francesco di Luigi, id. 20,16 id. — Sortino dott. Giuseppe fu Giorgio, id. 20,14 id. — Napolitano dott. Giovanni fu Francesco, id. 20,13 id. — Cangemi dott. Salvatore fu Francesco, id. 20,13 id. — Campisi dott. Eduardo fu Carmelo, id. 20,12 id. — Fornari dott. Giuseppe di Bartolomeo, id. 20,08 id. — Vercellino dottor Giuseppe fu Agostino, id. 20,03 id. — Vecchio dott. Salvatore di Francesco, id. 20,00 id. — Musumeci dott. Francesco di Vincenzo, id. 20,00 id. — Aita dott. Benedetto di Antonio, id. 20,00 id. — Muzzolon dott. Giov. Battista fu Giacomo, id. 20,00 id.

Pasciucco dott. Carmelo fu Felice, punti 20,00 su 30 — Liguori dott. Francesco di Giuseppe, id. 20 id. — Perrone dott. Fedele fu Nicola, id. 19,98 id. — Lintas dott. Francesco di Proto, id. 19,95 id. — Meo dott. Francesco Antonio fu Domenico, id. 19,94 id. — Brancato dott. Luigi di Federico, id. 19,92 id. — Nazzaro dott. Vincenzo fu Paolo, id. 19,92 id. — Andretta dott. Francesco fu Antonio, id. 19,92 id. — Berardi dott. Isanti Donato di Carmine, id. 19,90 id. — Lodico dott. Nino di Diego, id. 19,89 id. — Ponsi dott. Umberto di Giacomo, id. 19,88 id. — Origchio dott. Bruto di Bonifacio, id. 19,87 id. — Metitieri dott. Giovanni fu Pasquale, id. 19,86 id. — Sagone dott. Cesare fu Francesco, id. 19,86 id. — Bontempi dott. Angiolino di Fortunato, id. 19,83 id. — Vermiglia dott. Francesco di Rocco, id. 19,79 id. — Colavecchio dott. Antonino di Giuseppe, id. 19,75 id.

Caddemi dott. Giuseppe fu Concetto, punti 19,75 su 30 — Russo dott Gaetano Francesco di Salvatore, id. 19,75 id. — Barbato dott. Antonio di Francesco, id. 19,71 id. — Cavallaro Raineri dott. Vincenzo fu Salvatore, id. 19,71 id. — Farruggio dott. Achille fu Carmelo, id. 19,71 id. — Giorgetti dott. Gaetano fu Antonio, id 19,70 id. — Terrana dott. Rosario di Emanuele, id. 19,66 id. — Falsetti dott. Luigi Napoleone di Nicola, id. 19,63 id. — Ibrussa Filippo di Vitaliano, id. 19,63 id. — Librera dott. Marcellino di Vincenzo, id. 19,61 id. — Pisani Bruno fu Michele, id. 19,61 id. — Mangiacapra dott. Eugenio fu Antonio, id. 19,58 id. — Giustolisi dott. Rosario di Giuseppe, id. 19,58 id.

Rega dott. Matteo di Giuseppe, punti 19,58 su 30 — De Maestri dott. Ugo fu Oreste, id. 19,57 id. — Maggi dott. Amerigo di Raffaele, id. 19,56 id. — Salomone dott. Francesco fu Samuele, id. 19,55 id. — Fiandaca dott. Alberto di Salvatore, id. 19,53 id. — Paladino dott. Gioacchino di Vito, id. 19,51 id. — Fragapane dottor Giuseppe di Filippo, id. 19,50 — Barbiera dott. Rocco di Angelo, id. 19,50 id. — Salvatelli Giulio fu Romeo, id. 19,46 id. — Ielpi dott. Filippo fu Mariano, id. 19,46 id. — Palumbo dott. Giovanni fu Francesco, id. 19,44 id. — Montebello dott. Flaviano di Oliviero, id. 19,43 id.

Policicchio dott. Francesco di Sante, punti 19,43 su 30 — Buttino dott. Giulio di Giovenale, id. 19,41 id. — Bonora dott. Enzo di Dialma, id. 19,41 id. — Melillo dott. Michele di Antonio, id. 19,41 id. — Tamburro dott. Giuseppe fu Gennaro, id. 19,39 id. — Garassino dott. Giacinto fu Giovanni, id. 19,38 id. — Gentile dott. Vincenzo di Francesco, id. 19,38 id. — Cappetta dott. Michele fu Pasquale, id. 19,36 id. — Girgenti dott. Giovanni di Giovanni, id. 19,33 id. — Compatangelo dott. Giovanni fu Andrea, id. 19,32 id. — Montella dott. Giulio di Muzio, id. 19,27 id. — Bertazzi dott. Luigi di Aurelio, id. 19,25 id.

Novario Eugenio di Tobia, punti 19,22 su 30 — Frugis dott. Raffaele di Alfonso, id. 19,20 id. — Molinari dott. Lorenzo Ottavio di Antonino, id. 19,16 id. — D'Addio dott. Ambrogio di Tommaso, id. 19,15 — Valenti dott. Valentino fu Pietro, id. 19,14 id. — Urso dott. Mauro di Francesco, id. 19,14 id.

Lo Presti dott. Pietro di Giuseppe, punti 19,13 su 30 — Ravera dott. Luigi fu Luigi, id. 19,12 id. — Di Silvestro dott. Antonio di Giovanni Giuseppe, id. 19,11 id. — Zacco dott. Ernesto di Salvatore, id. 19,10 id. — Giordano dott. Carmine di Giuseppe, id. 19,09 id. — De Siena dott. Nicola fu Domenico, id. 19,08 id. — Ventura dott. Francesco di Carmelo, id. 19,06 — Di Pietro dott. Giuseppe di Ignazio, id. 19,03 — Porreca dott. Ruggero di Eustachio, id. 19,02 — Ghezzi dott. Alfonso di Angelo, id. 19,00 id. — Gandolfe Ernesto fu Antonino, id. 19,00 id. — Sica dott. Roberto di Gerardo, id. 19,00 id. — Maltese Gaetano di Luigi, id. 18,98 id. — Moscatello dott. Corrado di Emanuele id. 18,96 id. — Rolando Silvio di Camillo, id. 18,96 id.

Del Dottore Pacifico fu Giuseppe, punti 18,94 su 30 — Cucchiara dott. Giuseppe di Carlo, id. 18,94 id. — Scillieri dott. Gaetano di Pietro, id. 18,92 id. — Tumbarello dott Salvatore di Benedetto, id. 18,92 id. — Caldarazzo dott. Filippo fu Andrea, id. 18,92 id. — Miraglino dott. Francesco di Nicola, id. 18,88 id. — Costantini dott. Enrico fu Costantino, id. 18,88 id. — Baratelli dott. Silvio di Eugenio, id. 18,86 id. — Compatangelo dott. Domenico fu Andrea, id. 18,81 id. — Lalli Ottorino fu Aurelio, id. 18,81 id. — Sciasci a dott. Giovanni fu Gerlando, id. 18,80 id. — De Cordova dott. Consalvo di Consalvo, id. 18,79 id. — Mezzapelle dott. Mario di Vito id. 18,77 id.

D'Agnillo Francesco Antonio di Alfonso, punti 18,76 su 30 — Castagnetta dott. Alfredo fu Luigi, id. 18,76 id. — Gallotti dott. Antonio fu Francesco, id. 18,74 id. — Rossi dott. Luigi di Vincenzo, id. 18,73 id. — Spena dott. Francesco di Giovanni, id. 18,71 id. — Grillo dott. Ciro fu Domenico, id. 18,69 id. — Ceruti dott. Silvio di Francesco, id. 18,69 id. — Vittadini dott. Renato fu Camillo, id. 18,64 id. — Cacciatore Angelo di Salvatore, id. 18,64 id — Gianni dott. Giovanni fu Gaetano, id. 18,64 id. — Pelone dott. Aldo fu Antonio, id. 18,64 id. — Mauro dott. Alessandro di Fortunato, id. 18,64 id. — Sarno dott. Rodolfo di Vincenzo, id. 18,63 id.

Condorelli dott. Carmelo di Gaetano, punti 18,63 su 30 — Sesta Alberto di Domenico, id. 18,62 id. — Di Marco dott. Cataldo di Tommaso, id. 18,61 id. — Antoci ing. Arturo fu Salvatore, id. 18,61 id. — Dragotto dott. Alfonso di Gaetano, id. 18,59 id. — Ventura Bonaventura fu Nicola, id. 18,58 id — Foti dottor Vincenzo di Francesco, id. 18,58 id. — De Miceli dott. Ettore di Antonio, id. 18,56 id. — Di Marco Michele fu Nicola id., 18,55 id. — Daniele dott. Vito di Angelo, id. 18,55 id.

Roma, 4 aprile 1920.

Il ministro: SCHANZER.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visto il decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 495;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401;
Vista l'Ordinanza 14 febbraio 1919;
Vista l'Ordinanza 8 luglio 1919;
Vista l'Ordinanza 7 ottobre 1919;
Vista l'Ordinanza 8 dicembre 1919;
Vista l'Ordinanza 30 marzo 1920;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 1° maggio 1920 i prezzi di cessione dei seguenti generi alimentari provvisti dal Sottosegretariato, sono fissati come segue, per merce vista o gradita, franco vagone partenza:

a) Latte condensato zuccherato:

casse da 48 barattoli, di circa grammi 500 l'uno, L. 120 per cassa;

b) Latte evaporato non zuccherato:

casse da 48 barattoli di circa grammi 500 l'uno, L. 95 per cassa.

Art. 2.

Le cessioni di cui all'articolo precedente, possono essere effettuate ai Consorzi granari provinciali, Enti autonomi di consumo, Istituti di consumo di Stato, Aziende annonarie ed a qualunque Ente pubblico, che, a giudizio insindacabile del Sottosegretariato, offra sufficienti garanzie di regolare distribuzione.

Art. 3.

Le cessioni dei generi di cui all'art. 1 saranno fatte normalmente, salvo casi eccezionali, per quantitativi non inferiori a 25 casse.

Roma, 26 aprile 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 43). **1ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	734101	14 —	Casella *Cristina* fu Francesco, sotto la patria potestà della madre Dell'Aquila Vincenza fu Domenico, ved. di Casella Francesco, dom. a San Benedetto, frazione del comune di Caserta	Casella *Restituita* fu Francesco, ecc., come contro
» »	223829 250119	14 — 10 50	Vallora *Emilia* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Berutto Marianna, domic. ad Alice Superiore (Torino)	Vallora *Adelina-Eugenia-Emilia* fu Pietro, minore, ecc., come contro
» » » »	306270 325762 332839 358339	52 50 52 50 17 50 175 —	Vallora *Emilia*, fu Pietro, minore sotto la tutela di Vallora Giovanni fu Antonio, domic. ad Ivrea (Torino)	Vallora *Adelina-Eugenia-Emilia* fu Pietro, minore, ecc., come contro
» » » »	578773 611001 644448 651392	350 — 297 50 350 — 175 —	Sada Maria Luisa (oppure Maria Luigia) di *Giuseppe*, moglie di Agradi (oppure Aggradi) Lorenzo o Renzo, domic. a Luserna S. Giovanni (Torino)	Sada Maria Luisa di *Giovanni-Giuseppe*, moglie di Aggradi Lorenzo, domic. a Luserna S. Giovanni (Torino)
»	431532	35 —	Bosco *Cornelia Marcella* di Michele, minore, sotto la patria podestà del padre, domic. a Genova	Bosco *Marcella Cornelia* di Michele, minore, ecc., come contro

A' termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) .	78.78	—
3.50 % netto (1902) . .	—	
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 35	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139,01 — Londra 90,09 — Svizzera 403,83 — Spagna . . . — New York 23,14 — Oro 357,19.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Grotto cav. Angelo — Norfini cav. Giulio — Ragusa cav. Ernesto — Forti cav. Fulvio.

Curcio cav. Antonio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dall'8 febbraio 1920.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 marzo 1920:

Trinchieri cav. Giulio — Camilla cav. Luigi — Galassini cav. Roberto.

Berliri Zoppi cav. Carlo, tenente colonnello, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado e con la propria anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Cappelli cav. Silverio — Ferrari cav. Ottavio — Sezzi cav. Augusto — Sanguigni cav. Enrico.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Firoli cav. Alberto, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 22 dicembre 1918 e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Silvestre cav. Alfredo, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità e decorrenza assegni dal 7 ottobre 1917.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

Albino cav. Nicola, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'8 febbraio 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Priolo cav. Francesco di Paola — Tosi cav. Argeo — Calabresi cav. Aldo.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Maronghi cav. Oreste, maggiore, in aspettativa, richiamato in servizio dal 18 novembre 1919.

Rizzardi cav. Mario, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 27 dicembre 1919.

Clerico cav. Luigi, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 gennaio 1920.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Azzi cav. Italo, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 22 febbraio 1920.

Rean cav. Tiburzio, maggiore, collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 1° aprile 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Garzi Aristide.

Con anzianità 1° giugno 1917
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1917

Prati Filippo.

Con anzianità 23 agosto 1917
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1917:

Barberio Bernardo.

Con anzianità 14 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1918:

Cantarelli Leonida.

Con anzianità 1° giugno 1917
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1918:

Bettinetti Riccardo.

Con anzianità 14 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Modena Ugo.

Con anzianità 31 ottobre 1917
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Casolini Pasquale.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 31 ottobre 1917:

Aceto Felice.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Gangi Ignazio.

Rean Tiburzio, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo.

Rean Tiburzio, capitano, promosso maggiore con anzianità 16 marzo 1918 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918.

Borzellino Guglielmo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 25 ottobre 1919.

Orlandi Alberto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1919.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268 e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Visto il decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1577, che autorizza la riapertura dei concorsi per le cattedre vacanti nei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia nella seduta del 25 febbraio 1920, e quella del Consiglio di amministrazione del R. Istituto stesso nella seduta del 4 marzo 1920;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia sono aperti i concorsi per le seguenti cattedre:

1° di professore ordinario di economia politica;

2° di professore ordinario di computisteria e ragioneria generale; ragioneria applicata;

3° di professore straordinario di istituzioni di diritto privato.

Per le cattedre di economia politica e di computisteria e ragioneria, l'insegnamento sarà obbligatorio per tutte le sessioni dell'Istituto nelle quali la disciplina stessa faccia parte dei corsi obbligatori entro i limiti di orario stabiliti dalla legge.

Art. 2.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio interno e dell'insegnamento commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari;

sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando *si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed* esauriti in commercio;

il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi, o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 15 aprile 1920.

Il ministro: FERRARIS.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*